

saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti. »

(È approvato).

“ Art. 38. Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe è privilegiato sui mobili e sui prodotti dell'opificio a norma dell'articolo 1958 n. 1 del Codice civile.

“ Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sull'immobile, limitatamente però alla tassa e alle spese giudiziali, a norma dell'articolo 1962 dello stesso Codice civile. »

(È approvato).

“ Art. 39. Alle voci nn. 52 e 53 della tariffa generale dei dazi doganali che riguardano la polvere da fuoco ed altre materie esplodenti, le capsule esplodenti e cartucce, sono sostituite le seguenti:

“ N. 52. *Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti:*

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) polvere da mina . . .           | L. 150 per quintale |
| b) id. da caccia . . .             | ” 200 id.           |
| c) altri prodotti esplodenti . . . | ” 180 id.           |

“ Tanto sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) quanto sugli altri prodotti esplodenti, oltre il dazio, si riscuote la soprata tassa eguale alla tassa interna di fabbricazione.

“ N. 53. *Cartucce, capsule e micce:*

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) cartucce vuote senza capsule        | L. 60 al quint, |
| b) cartucce vuote con capsule          | ” 160 id.       |
| c) cartucce cariche . . . . .          | ” 270 id.       |
| d) capsule. . . . .                    | ” 260 id.       |
| e) { micce da minatori . . . . .       | ” 50 id.        |
| { più il dazio proprio dell'involucro. |                 |

“ Sono da considerarsi cartucce cariche anche quelle le quali, in luogo della polvere pirica, contengano altra qualsiasi materia esplodente atta allo sparo.

“ Nelle micce da minatori il peso dell'involucro si considera uguale ai  $\frac{2}{3}$  del peso intero sul quale grava il dazio fisso di lire 50. »

(È approvato).

“ Art. 40. La fabbricazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti destinati all'esportazione, sarà esente da tassa, purchè avvenga sotto l'osservanza delle discipline che verranno stabilite con decreto reale, sia riguardo alle condizioni di sicurezza degli opifici, dei mezzi e processi di produzione, sia riguardo al tempo della lavorazione e al modo di accertamento del prodotto.

“ Le polveri e gli altri esplodenti fabbricati per

l'esportazione, dovranno essere introdotti immediatamente in magazzini assimilati ai depositi doganali privati, dopo di che verranno considerati, a tutti gli effetti, come esteri.

“ Le spese per l'accertamento del prodotto e per la vigilanza sui depositi saranno a carico dei fabbricanti. »

(È approvato).

“ Art. 41. È abrogato il testo unico delle leggi sulla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, approvato col regio decreto del 7 settembre 1887, n. 4934 (serie 3ª).

“ Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto mediante regolamento alla esecuzione della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**Ercole.** Propongo la soppressione del capoverso: “ con decreto reale udito il parere del Consiglio di Stato sarà provveduto mediante regolamento alla esecuzione della presente legge, » in conformità dell'ultima deliberazione alla quale hanno assentito per altro disegno di legge consimile l'onorevole ministro di agricoltura e la Commissione di allora.

Io spero che anche ora ministro e Commissione per non mettersi in contraddizione a distanza di due o tre giorni, vorranno consentire la soppressione del capoverso.

Faccio anche osservare che all'articolo 5ª si è detto: “ Si osserverà la procedura stabilita dal regolamento da pubblicarsi a norma dell'articolo 41 della presente legge. » Quindi spero che il Ministero e la Commissione, valendosi delle facoltà dell'articolo 90 del regolamento della Camera, vorranno mettersi d'accordo per sopprimere queste parole, che sarebbero inconciliabili con la soppressione del secondo comma dell'articolo 41.

**Presidente.** Va bene; le ragioni della soppressione le ha esposte!

La Commissione e il Ministero accettano?

**Roux, relatore.** Sta di regola generale che lo Statuto consente al potere esecutivo di formulare i regolamenti, per l'esecuzione delle leggi. L'onorevole Ercole, basandosi su questa disposizione, vorrebbe abolito il secondo comma dell'articolo 41.

Che sia assolutamente necessaria questa disposizione, non si può dire; ma la Commissione l'aveva aggiunta per diversi riguardi; e anzitutto per quelle parole dell'articolo 5, con le quali si richiede un dato procedimento per il modo con cui